

Comitato Esecutivo del 5 novembre 2024

**Punto 3 all' ODG
DOD e vigilanza prudenziale**

**ALLEGATO 3.2
Applicazione di CRR 3 agli intermediari finanziari 106**



Applicazione di CRR 3 agli intermediari finanziari 106

Discussione su possibile «opt-in»

30 Ottobre 2024

Incontro del Dip. Vigilanza con le associazioni di categoria

AGENDA

1. Introduzione

2. Descrizione dell'opzione «opt-in»

3. Ulteriori elementi necessari per valutare costi e benefici

Bozza preliminare per discussione

1. Introduzione

- ❖ A partire dal prossimo 1° gennaio 2025, per gli enti creditizi, diventerà applicabile il Regolamento (UE) n. 1623/2024 («CRR3»).
- ❖ Con riferimento agli intermediari finanziari ex art. 106 TUB («IF106»), continueranno ad essere applicabili le disposizioni contenute nella Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015 (Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari).
- ❖ Negli scorsi mesi è stato chiesto alla Banca d'Italia di valutare la possibilità di consentire agli IF 106 *su base volontaria* l'applicazione delle nuove regole previste per le banche già dal 1.1.2025, dal momento che questo potrebbe determinare benefici operativi per i soggetti facenti parte di gruppi CRR, italiani o esteri (non dovendo applicare, nelle more dell'aggiornamento della Circolare 288, differenti disposizioni e regimi segnaletici a livello individuale e a livello consolidato).
- ❖ La Banca d'Italia ha elaborato una possibile proposta operativa su come articolare tale possibilità; in ogni caso, nel corso del 2025 verrà avviato il processo di aggiornamento della Circ. 288 per allinearla alla nuova normativa bancaria (prima data attesa di applicazione: Q1 2026).
- ❖ Una volta aggiornata la normativa secondaria, tutti gli intermediari dovranno applicare il nuovo *framework* (indipendentemente dalla scelta di aderire all'opzione).


1. Introduzione

Obiettivo dell'incontro


- ❖ Illustrare le caratteristiche generali dell'opzione in discussione (cd. «opt-in»), ponendone in evidenza le caratteristiche tecniche e le relative implicazioni.
- ❖ Raccogliere ulteriori elementi essenziali all'eventuale finalizzazione della proposta, in particolare sull'effettivo interesse dell'industria.
- ❖ Raccogliere eventuali richieste di chiarimenti operativi.

2. Descrizione della proposta (1/5)

Su base volontaria, gli IF106 possono decidere – previa comunicazione alla Banca d'Italia – di applicare le disposizioni del CRR3 e della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (Disposizioni di vigilanza per le banche) a partire dal prossimo 1° gennaio 2025 (con alcune deroghe, cfr. infra). Quelli che non optano per questa possibilità, continueranno ad applicare le disposizioni della Circolare n. 288 della Banca d'Italia.



2. Descrizione della proposta (2/5)



(*) Vedi dettagli nelle prossime slides

2. Descrizione della proposta (3/5)

Circ. 288	Requisiti patrimoniali	Titolo IV, Cap. 4
	Fondi propri	Titolo IV, Cap. 3
	Liquidità (non applicabile)	Requisito non applicabile
	Leva finanziaria (non applicabile)	Requisito non applicabile
	Grandi esposizioni	Titolo IV, Cap. 12. Ad eccezione di quanto previsto dalle modifiche introdotte dal CRR3 agli articoli 400, par. 1 punto (i), par. 2, punti (a) e (i) e 402, in quanto correlate a quelle introdotte per le tipologie di esposizioni indicate (esposizioni fuori bilancio, obbligazioni bancarie garantite e esposizioni garantite da immobili) nella disciplina per il calcolo dei requisiti a fronte del rischio di credito
	Rischio di controparte	Titolo IV, Cap. 9
	Cartolarizzazioni	Titolo IV, Cap. 8

2. Descrizione della proposta (4/5)

Reg. (UE) n. 1623/2024 + Circ. 285	Rischio di credito + CRM	<p>Parte 3, Titolo II, Capi 1, 2, 3 e 4 CRR3.</p> <p>Restano salvi i seguenti trattamenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• Factoring: Titolo IV, Cap. 5, Sezione II, para. 3 della Circ. 288;• Organismi di investimento collettivo: Titolo IV, Cap. 5, Sezione II, para. 6 della Circ. 288. <p>Altre disposizioni applicabili: artt. 500, 500 bis, 501 e 501 bis CRR3</p>
	Rischio operativo	<p>Parte 3, Titolo III CRR3</p> <p>Nello specifico sarebbe applicabile il nuovo Capo 1 attinente al calcolo del requisito di fondi propri per il rischio operativo per il quale è introdotta un'unica metodologia di calcolo in sostituzione delle tre precedenti metodologie standardizzate e della metodologia di modelli interni. Sarebbe altresì applicabile il nuovo Capo 2, riguardante i requisiti in materia di data collection delle perdite operative e di governance. Fino alla revisione del framework regolamentare applicabile, in ambito segnaletico, sarebbe fatto salvo quanto previsto dalla Circolare 286 che esenta gli Intermediari 106 dalla segnalazione della ripartizione delle perdite operative per linee di business e per eventi di perdita</p>
	Rischio di CVA	<p>Parte 3, Titolo VI CRR3</p>
	Regimi transitori*	<p>Parte 10, Titolo I CRR3: artt. 494 quinquies, 495, 495 bis, 495 ter, 495 quater, 495 quinquies, 495 sexies, 495 septies e 495 octies</p>

2. Descrizione della proposta (5/5)

Rischio di mercato

Si prevedrebbe di non estendere al momento la disciplina c.d. FRTB prevista dalla CRR2 (per finalità solo di reporting) e CRR3 (ai fini del calcolo dei requisiti prudenziali), anche in coerenza con la decisione della Commissione di adottare un Atto Delegato (in base all'articolo 461 bis del CRR) per rinviare per le banche l'applicazione della FRTB come requisito di solvency al 1 gennaio 2026. Verrebbero comunque estese anche agli Intermediari 106 le soglie di materialità introdotte dal CRR2 (articolo 94) che ampliano la possibilità di avvalersi dei regimi semplificati (deroga) per i piccoli portafogli di negoziazione.

Altre esenzioni:
Backstop prudenziale

Non applicabile

Altre esenzioni:
Output floor

Non si applicano gli articoli 92 e 465 CRR3

3. Ulteriori elementi necessari per valutare i costi/benefici dell'opzione

Al fine di poter valutare l'opportunità di procedere nel consentire l'opt-in si chiede di segnalare:

- i soggetti interessati all'opt-in;
- eventuali problemi operativi per IF106 nel riuscire ad adeguare tempestivamente i sistemi per effettuare la **segnalazione riferita al 31 marzo 2025** secondo quanto previsto dall'opzione descritta in precedenza;
- eventuali richieste di chiarimento sul framework da utilizzare in caso di OPT IN.

Nel caso in cui si convenisse sull'utilità di prevedere l'OPT IN, le tempistiche sarebbero stringenti. Sarebbero comunque previste un'apposita comunicazione della Banca d'Italia e una notifica da parte degli intermediari interessati.

Grazie per l'attenzione